

ACCORDO

Tra

MondoMostre s.r.l., con sede legale in Roma, Largo Teatro Valle, 6, C.F./P.IVA 07450841007, in questo atto rappresentata da Simone Todorow di San Giorgio, in qualità di Amministratore Unico ed in virtù dei poteri a lui spettanti; (di seguito “**MondoMostre**”)

e

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede legale in Firenze Viale Gramsci 36, C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484, (di seguito “**DSU**”), rappresentata dal Direttore della medesima e Dirigente del Servizio di competenza, dr. Francesco Piarulli,

PREMESSO CHE

- a) MondoMostre, è società specializzata nella produzione, organizzazione e gestione di mostre d’arte ed eventi culturali, sia in Italia che all’estero;
- b) MondoMostre sta organizzando, insieme alla Fondazione Palazzo Blu Pisa la Mostra Futurismo allestita presso le sale Palazzo Blu a Pisa dall’11 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 (di seguito “Mostra”);
- c) fra i servizi di competenza della MondoMostre vi è la promozione della Mostra, anche attraverso la stipula di appositi accordi con soggetti terzi, volti ad incrementare la visibilità e fruibilità della Mostra;
- d) DSU realizza servizi ed interventi a favore degli studenti universitari iscritti agli Atenei ed Istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana (di seguito definiti anche solo come studenti universitari) e, nell’ambito dei propri fini istituzionali, ne favorisce la partecipazione ad attività ed eventi che consentano loro di arricchire la propria esperienza universitaria, formativa, culturale e personale e di sviluppare la conoscenza, in primo luogo, delle città in cui studiano e delle Istituzioni, iniziative e progetti significativi e meritori nelle stesse posti in essere;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art.1 Premesse

Le premesse tutte, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Art.2 Impegni delle Parti

2.1 La MondoMostre s.r.l. si impegna a:

- i. garantire, a partire dal 2 dicembre 2019, agli studenti iscritti a tutti gli Atenei ed Istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana l’applicazione, ogni giovedì, del prezzo ridotto a 5,00 euro del biglietto singolo per il solo ingresso alla Mostra.

Resta inteso che per poter usufruire dei biglietti come su indicati, gli universitari interessati devono attestare il proprio, regolare status accademico, attraverso l’esibizione in Biglietteria della Carta Studente della Toscana a loro intestata o, in mancanza della stessa, di altra idonea documentazione che dimostri la regolare iscrizione ad uno degli Atenei od Istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Regione.

2.2 DSU si impegna a dare notizia della Mostra e del presente accordo:

- i. con gli strumenti, i canali e le modalità che sono consone a diffondere tra gli studenti universitari la conoscenza del contenuto del presente accordo e dell'agevolazione con lo stesso introdotta, promuovendo, nel contempo, la conoscenza degli eventi organizzati a Palazzo Blu e la relativa fruizione.
- ii. a garantire il posizionamento dell'eventuale materiale promozionale della Mostra, messo a disposizione da MondoMostre, nelle varie strutture di DSU.

Art.3 Oneri Economici

Il presente accordo non comporta tra le parti alcuno scambio monetario.

Art.4 Durata dell'accordo

Il presente accordo è, per espressa volontà delle Parti, valido ed efficace a far data dal 2 dicembre c.a. e fino al 9 febbraio 2020 e non è tacitamente rinnovabile.

Si riterrà valido e produrrà i propri effetti qualora siano disposte eventuali proroghe alla Mostra.

L'attuazione delle iniziative nei termini sopra concordati vincola le Parti all'assolvimento dei rispettivi impegni nel periodo indicato.

Art. 5 Assenza di vincoli di esclusiva

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

Art. 6 Riservatezza dell'oggetto

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 Disposizioni Generali

Il presente accordo costituisce la totalità delle intese concluse dalle parti relativamente ai servizi indicati. Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione dello stesso dovrà essere concordata dalle parti ed apportata per iscritto, pena l'annullamento.

Il presente accordo non potrà essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto di entrambe le parti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i rispettivi dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Destinatari dei dati potranno essere soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità; soggetti autorizzati dalle Parti a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, debitamente nominati o che comunque ricevono precise istruzioni scritte dal Titolare volte a garantire la riservatezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati personali è Mondo Mostre S.r.l., cod. fisc/part. iva 07450841007, con sede legale in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6, 00186, gdpr@mondomostre.it.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione nonché per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati effettuati da ciascuna delle parti, per quanto di propria competenza, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9 Comunicazioni

Le comunicazioni previste nel presente accordo, o ad esso relative dovranno esser fatte per iscritto, e sono da considerarsi valide se inviate per posta, consegnate a mano, via fax, o e-mail, agli indirizzi di seguito specificati, o agli indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra per iscritto: se indirizzate a MondoMostre: MondoMostre S.r.l., Largo del Teatro Valle, 6, 00186 – Roma, tel: 06 6893806, fax: 06 68808671, c.a. Dr. Mattia Vita - mvita@momoskira.it; se indirizzate a DSU: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Sede di Siena, Via P.Mascagni,53 – 53100 Siena, c.a. Dott.se Luciana Grassi lgrassi@dsu.toscana.it - tel. 0577.760849 e Barbara Capitoni bcapitoni@dsu.toscana.it – tel.0577.760822.

Art. 10 Negoziazione - Rinvio - Foro Competente e riserva di registrazione

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

10.2 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, si rinvia al codice civile e per quanto esistenti ed applicabili alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

10.3 Le Parti rimettono al foro di Roma la competenza esclusiva a giudicare di qualsiasi controversia derivante da, o connessa all'interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento del presente accordo.

10.4 Le Parti si riservano di registrare il presente contratto in caso d'uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse.

Il presente accordo, composto di n. 3 pagine e 10 articoli, viene letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione.

Firenze, lì /12/2019

per accettazione

MondoMostre S.r.l.
L'Amministratore Unico

Azienda Regionale Diritto allo Studio
Universitario
Il Direttore

Simone Todorow di San Giorgio

Francesco Piarulli